

Riforma PA: i tre punti caldi per 35mila dirigenti pubblici

CRITICHE SULLA LIMITAZIONE DELLA DURATA DELL'INCARICO, SUL CONCORSO UNICO NAZIONALE, SUL PERICOLO DI UN CONTROLLO POLITICO DELLA CATEGORIA. LE PERPLESSITÀ DEL CONSIGLIO DI STATO E LA NUOVA FORMULAZIONE

Massimiliano Di Pace

Roma

C'è confusione sotto il cielo dei dirigenti pubblici. Il decreto legislativo sulla dirigenza pubblica, approvato in bozza dal Governo Renzi a fine agosto 2016, e atteso nella sua versione finale per fine anno, ha ricevuto pesanti critiche dal Consiglio di Stato (con il parere del 14 ottobre), e lascia perplessi i rappresentanti del mondo sindacale.

D'altronde i cambiamenti per i 35mila manager pubblici interessati dalla riforma (sono esclusi i dirigenti scolastici e quelli sanitari) non sono di poco rilievo: l'abolizione della suddivisione tra dirigenti di prima e seconda fascia, la cancellazione della figura dei segretari comunali, l'eliminazione dell'idoneità come risultato del concorso.

Ma non mancano le novità controverse, come la limitazione della durata dell'incarico: la riforma prevede che i dirigenti pubblici possano avere lo stesso incarico per un periodo massimo di 4 anni, rinnovabile di altri 2, dopo i quali l'amministrazione è obbligata a mettere a bando la loro posizione. «L'idea - dichiara Daniela Gasparini, relatrice del parere della Camera dei Deputati - è quella di stimolare la mobilità dei dirigenti, che a volte mantengono la stessa posizione per tantissimi anni». Ma questa scelta

non è priva di possibili conseguenze negative, come chiarisce Enrico Matteo Ponti, Presidente di Uil Pa: «Questo approccio rischia di ridurre la professionalità dei dirigenti, potendo essere costretti a cambiare mestiere con una certa frequenza. Inoltre, mentre in passato i bandi per i dirigenti potevano essere organizzati direttamente dalle Pa che li richiedevano, con la conseguenza che fra i criteri di scelta vi erano le specifiche competenze necessarie, ora, con un concorso unico nazionale, sarà impossibile scegliere i dirigenti sulla base delle capacità di volta in volta richieste».

Questa osservazione trova d'accordo il Consiglio di Stato, il quale boccia (pag. 36 del parere) la possibilità che, pur su richiesta dei relativi ministeri, sia possibile selezionare il personale per la carriera diplomatica e prefettizia con il concorso unico nazionale, in quanto una tale modalità non sarebbe conforme al principio di buona amministrazione, oltre ad essere contrastante con le specificità di quelle carriere.

Un'altra novità è infatti il concorso unico nazionale che ogni anno il dipartimento della Funzione pubblica organizza per selezionare i dirigenti che saranno assunti da ministeri, regioni e comuni, come evidenzia Daniela Volpato, segretario generale aggiunto della Cisl Fp, che aggiunge: «Si tratta di una scelta che presenta profili di incostituzionalità, in quanto si lede l'autonomia degli enti locali, e la previsione di 3 ruoli per i dirigenti pubblici, ossia quelli statali, regionali e locali, non fa venir meno i dubbi di costituzionalità, considerato che essi sono permeabili, per cui il dirigente statale può passare ad un Comune, e viceversa, a condizione ovviamente di vincere il bando aperto dall'amministrazione».

Un'ulteriore conseguenza della riforma è che, pur continuando ad essere previsto per il dirigente pubblico il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, il datore di lavoro diventerà l'amministrazione che impiega il dirigente, e non più quella che aveva organizzato il concorso in cui era stato selezionato. «Questa precarizzazione - chiosa Federico Bozzanca, segretario nazionale della Cgil Fp - renderà i dirigenti meno indipendenti dai politici che guidano l'amministrazione, e questo certo non gioverà alla buona amministrazione della cosa pubblica».


Insomma una riforma che va nella direzione del controllo politico della dirigenza pubblica, circostanza confermata anche dal fatto che si mantengono le percentuali del 30% per gli enti locali e del 10% per le amministrazioni centrali di copertura delle posizioni dirigenziali mediante la chiamata diretta, ossia senza concorso. «Se queste percentuali avevano un senso in passato - prosegue Bozzanca della Cgil - specialmente per gli enti locali, che avevano come bacino a cui attingere solo i dirigenti presenti nella loro amministrazione, ora che il bacino è nazionale, questa disposizione diventa meno giustificabile».

Gli fa eco Ponti della Uil: «Il fatto che i vertici politici delle Pa possano utilizzare queste riserve per nominare dirigenti persone a loro vicine, non solo potrà influenzare in maniera decisiva tutta la Pa, se essi verranno messi gerarchicamente sopra ai dirigenti che hanno vinto un concorso, ma determinerà anche un aggravio di costi, in quanto ai dirigenti senza incarico bisognerà comunque pagare lo stipendio (ancorché decurtato), contrastando così un principio della riforma, ossia la mancanza di oneri ulteriori per l'erario».

Anche il Consiglio di Stato è perplessa su questo punto, affermando che non è ragionevole (pag. 56 del parere) prevedere una riserva di posti a soggetti esterni, senza prima verificare la presenza delle professionalità richieste nell'ambito dei dirigenti esistenti.

Che la riserva nelle attuali percentuali rappresenti un'incongruenza con l'impianto normativo lo ammette anche Gasparini, che è espressione della maggioranza che ha votato la legge delega: «Oltre a questo problema, vi è un altro aspetto critico derivante dal fatto che la Pa, anche a fronte di un giudizio positivo da parte del nucleo di valutazione, può decidere di non confermare l'incarico al dirigente per i successivi 2 anni. Sono tutte questioni che contiamo di risolvere con la versione definitiva del decreto legislativo».

Quest'ultima osservazione trova riscontro nel parere del Consiglio di Stato, il quale afferma (pag. 69 della relazione) che la possibilità di non rinnovare l'incarico, anche in assenza di una valutazione negativa, dovrebbe essere limitata dall'obbligo di motivazione del-



la decisione da parte della Pa.

Un ultimo elemento discutibile della riforma è il ruolo e la composizione della Commissione per la dirigenza: «Il compito di questa Commissione - ricorda Volpato della Cisl - è vagliare le richieste delle amministrazioni, individuando per le posizioni più elevate una *shortlist* di candidati. Al di là della discutibile opportunità di questa procedura, tra l'altro non chiarita per i dirigenti regionali e locali, il problema è che la composizione della Commissione, per quanto autorevole, essendo composta dai più alti dirigenti dello Stato, non garantisce autonomia, né che i componenti abbiano il tempo per svolgere tale funzione, e neppure la capacità tecnica di giudizio sulle competenze richieste».

Dunque, alla fine saranno probabilmente i vertici politici a decidere, e questa tendenza a lasciare mano libera alla classe politica è rintracciabile anche nella cancellazione della figura del segretario comunale, che finora, anche se scelto dai sindaci, costituiva un rappresentante del ministero dell'Interno, che consigliava, a volte anche frenando, i sindaci nelle loro decisioni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PERSONALE DIRIGENTE, RETRIBUZIONI MEDIE NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Anno 2014

	Totale voci stipendiati	Retribuzione di posizione	Retribuzione di risultato	Altro	Totale voci accessorie	Retribuzione complessiva
DIRIGENTI RUOLO AMMINISTRATIVO	45.773	19.979	8.552	6.274	34.805	80.578
DIRIGENTI RUOLO PROFESSIONALE	45.478	16.992	8.848	5.807	31.647	77.125
DIRIGENTI RUOLO TECNICO	44.953	14.258	5.416	2.769	22.442	67.395
DIRIGENTI SANITARI NON MEDICI	45.482	8.285	5.295	2.157	15.737	61.220
DIRIGENTI NON MEDICI	45.488	10.654	5.942	2.945	19.541	65.030
MEDICI	48.108	8.185	3.710	13.015	24.910	73.019
ODONTOIATRI	47.166	6.021	2.589	9.698	18.308	65.473
VETERINARI	49.062	9.301	4.510	11.837	25.648	74.710
DIRIGENTI MEDICI	48.154	8.237	3.748	12.952	24.937	73.091
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	47.775	8.581	4.060	11.529	24.170	71.945
DIRIGENTI DI I FASCIA	62.890	104.746	46.563	2.691	153.999	216.889
DIRIGENTI DI II FASCIA	46.406	39.363	39.565	2.273	81.201	127.606
DIRIGENTI	48.193	46.451	40.323	2.319	89.093	137.286
ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI	48.193	46.451	40.323	2.319	89.093	137.286
DIRIGENTI DI I FASCIA	58.208	101.270	10.841	303	112.414	170.622
DIRIGENTI DI II FASCIA	46.948	39.880	7.038	2.028	48.946	95.894
DIRIGENTI	47.508	42.931	7.227	1.943	52.101	99.609
ENTI DI RICERCA	47.508	42.931	7.227	1.943	52.101	99.609
SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI	45.194	19.201	4.715	13.814	37.729	82.923
DIRIGENTI	46.503	35.737	8.920	2.280	46.938	93.441
REGIONI ED AUTONOMIE LOCALI	46.044	29.940	7.446	6.324	43.710	89.754
DIRIGENTI DI I FASCIA	64.012	96.200	16.397	1.692	114.289	178.301
DIRIGENTI DI II FASCIA	46.484	27.729	8.045	1.295	37.069	83.553
DIRIGENTI SANITARI (MINISTERO SALUTE)	44.904	9.109	4.639	4.771	18.520	63.423
DIRIGENTI	47.640	30.448	8.213	1.828	40.489	88.129
MINISTERI	47.640	30.448	8.213	1.828	40.489	88.129

Fonte: Anm

S. DI NED

IL CASO I

“Due le modalità di selezione: il concorso e il corso-concorso saranno gestiti dalla Sna ma ci sarà un ruolo per le università”

“Vi saranno due modalità di selezione dei dirigenti pubblici - spiega Bruno Dente, commissario straordinario della Scuola nazionale dell'amministrazione - il concorso e il corso-concorso. Il primo sarà destinato ai funzionari pubblici, che potranno così progredire nella carriera, diventando dirigenti, anche se non è da escludere che possano partecipare soggetti esterni alla Pa. La seconda modalità, prevalente, è il corso-concorso, organizzato dalla Funzione pubblica ogni anno, destinato a giovani brillanti. Per i dirigenti che saranno assegnati a Regioni e Comuni, il corso, o parte del corso, potrà avvenire dopo l'assegnazione all'amministrazione, mentre per quelli statali il corso sarà propedeutico all'assegnazione”. All'interno del corso è prevista una selezione del 20%, ossia i partecipanti al corso saranno un quinto in più dei posti disponibili. “Sarà un regolamento della Presidenza del Consiglio a definire i criteri di selezione, ma è ragionevole

immaginare che non saranno basati esclusivamente su esami”.

Anche la Sna, frutto della fusione tra Sspa e le altre alte scuole della Pa (tra cui Ssef, Ssai, Istituto diplomatico) avvenuta nel 2014, è oggetto di riforma, con la sua trasformazione in Agenzia, ma la sua operatività non dovrebbe modificarsi troppo, come ritiene Dente:

“La Scuola continuerà a erogare formazione ai funzionari pubblici, ed anche ai futuri dirigenti, che avranno degli obblighi formativi.

Non è escluso che alcune attività siano attribuite a soggetti esterni, come le università. Spetterà comunque al futuro comitato direttivo decidere, e la sua nomina sarà successiva all'approvazione del nuovo statuto della Sna, e verrà realizzata con un bando internazionale. Vi saranno ancora docenti interni, esperti della Pa, che però avranno un contratto a tempo determinato”. (m.d.p.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA